

ISTITUTO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA E
DI SCUOLA ELEMENTARE
DI BLENIO
6718 OLIVONE

REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Olivone, febbraio 2007

7/02/07 ch

INDICE

TITOLO I : Organizzazione dell'istituto

Capitolo I : Generalità

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Composizione dell'istituto

Capitolo II : Organi di conduzione

- Art. 3 Composizione della direzione
- Art. 4 Sede della direzione
- Art. 5 Collegio dei docenti

Capitolo III : Organi di rappresentanza

- Art. 6 L'assemblea dei genitori
- Art. 7 Consiglio d'istituto

TITOLO II : Disposizioni comuni per la Scuola dell'infanzia e la Scuola elementare

Capitolo IV : Norme concernenti i docenti

- Art. 8 Incontri con i genitori
- Art. 9 Ricorrenze
- Art. 10 Inventario del materiale - Danneggiamento
- Art. 11 Acquisto di materiale
- Art. 12 Notifica di danni
- Art. 13 Iniziative di persone o enti esterni
- Art. 14 Indennità di trasferta
- Art. 15 Possibilità di accesso all'edificio scolastico
- Art. 16 Divieto di fumare

Capitolo V : Norme per gli allievi

- Art. 17 Arrivo anticipato
- Art. 18 Comportamento
- Art. 19 Danni

Capitolo VI : Norme per i genitori

- Art. 20 Accompagnamento
- Art. 21 Accessi alla scuola
- Art. 22 Malattie infettive
- Art. 23 Assenze – Sospensione temporanea della frequenza
- Art. 24 Norme assicurative

TITOLO III : Disposizioni per la scuola elementare

- Art. 25 Elenchi allievi
- Art. 26 Ripartizioni degli allievi per sezione
- Art. 27 Orario scolastico
- Art. 28 Spostamento in sede
- Art. 29 Sorveglianza della ricreazione

TITOLO IV : Disposizioni per la scuola dell'infanzia

- Art. 30 Iscrizioni
- Art. 31 Orari di frequenza
- Art. 32 Refezione scolastica
- Art. 33 Dispensa dalla refezione scolastica
- Art. 34 Attività all'aperto

TITOLO V : Servizi scolastici e norme varie

- Art. 35 Trasporto scolastico
- Art. 36 Scuola fuori sede
- Art. 37 Corsi sportivi
- Art. 38 Servizio prevenzione dentaria
- Art. 39 Monte ore
- Art. 40 Credito annuo

TITOLO I

Organizzazione dell'istituto

Capitolo I : Generalità

Art. 1 Denominazione

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare di Blenio costituiscono un istituto scolastico ai sensi dell'art. 24 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 denominato "*Istituto di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di Blenio*".

Art. 2 Composizione dell'istituto

1. L'istituto comprende le seguenti sedi :
 - a) sede di scuola dell'infanzia, Aquila
 - b) sede di scuola dell'infanzia, Olivone
 - c) sede di scuola elementare, Olivone.

Capitolo II : Organi di conduzione

Art. 3 Composizione della direzione

1. La direzione dell'istituto, previo concorso interno, è affidata a un/una docente responsabile designato/a dall'autorità di nomina, dopo aver sentito il parere del collegio dei docenti.
2. La durata dell'incarico è di quattro anni; alla scadenza viene riaperto il concorso.
3. I compiti del/la docente responsabile sono indicati in un apposito capitolato d'onori che prevede pure la collaborazione da parte della/e docente/i della scuola dell'infanzia.
4. Il/la docente responsabile beneficia di un adeguato compenso.
5. Il rapporto d'impiego è disciplinato dalle leggi scolastiche in vigore e dalle disposizioni contenute dalla LOC per i dipendenti comunali.

Art. 4 Sede della direzione

La direzione dell'istituto è ubicata presso la sede di scuola elementare.

Art. 5 Collegio dei docenti

1. La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio dei docenti sono stabiliti dalla Legge della scuola (art. 36 e segg.) e dal relativo Regolamento di applicazione (art.24 e segg.).

2. Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno di cui una all'inizio dell'anno scolastico.

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

Il/la docente responsabile dirama la convocazione con relative trattande, almeno 10 giorni prima della seduta.

Di ogni seduta viene tenuto un verbale.

Capitolo III : organi di rappresentanza

Art. 6 L'assemblea dei genitori

1. La composizione, i compiti e il funzionamento dell'assemblea dei genitori sono stabiliti dalla Legge della scuola e dal relativo Regolamento d'applicazione.

2. La direzione convoca i genitori per la prima volta allo scopo di costituire l'assemblea dei genitori.

Art. 7 Consiglio d'istituto

1. Può essere costituito il consiglio d'istituto, quando c'è il consenso degli organi citati all'art.65 del Regolamento L.S. .

2. Il consiglio d'istituto si compone del/la docente responsabile, di 3 rappresentanti dei genitori, di 3 rappresentanti del collegio dei docenti e di 3 rappresentanti del comune designati dal Municipio.

3. Un /una docente della scuola dell'infanzia fa parte, in ogni caso, del consiglio d'istituto.

TITOLO II

Disposizioni comuni per la Scuola dell'infanzia e la Scuola elementare

CAPITOLO IV : norme concernenti i docenti
--

Art. 8 Incontri con i genitori

1. I docenti comunicano preventivamente alla direzione le date degli incontri previsti con i genitori, secondo le disposizioni del CISCo.
2. La direzione coordina il relativo calendario.

Art. 9 Ricorrenze

La partecipazione delle classi a manifestazioni particolari quali festeggiamenti per autorità politiche, ricevimenti o altre cerimonie è decisa dal Municipio, sentito il parere dei docenti.

La partecipazione a funerali non è consentita alle sezioni della Scuola dell'infanzia.

Art. 10 Inventario del materiale - Danneggiamento

1. Per la Scuola elementare.

Al termine di ogni anno scolastico la direzione provvede al controllo dell'inventario di tutto il materiale di sede e ogni docente tiene il controllo del materiale di classe.

I docenti collaborano, secondo disposizioni particolari, con il/la docente responsabile.

I docenti speciali tengono l'inventario e il controllo del materiale delle loro aule, rispettivamente, della palestra.

2. Per la Scuola dell'infanzia.

La/il docente redige e aggiorna annualmente l'inventario del materiale didattico, di consumo, di cucina e dell'arredamento in genere.

3. Ogni docente, su richiesta, consegna alla direzione, alla fine di ogni anno scolastico, una copia dell'inventario e si rende garante del buon uso del materiale affidatogli. In caso di grave negligenza il responsabile del danno (docente/allievo) potrà essere tenuto ad assumersi le spese di riparazione o di sostituzione.

Art. 11 Acquisto di materiale

Per la Scuola dell'infanzia e la Scuola elementare.

1. L'ordinazione del materiale scolastico, nel rispetto delle disposizioni cantonali, è compilata dal/la docente titolare, coordinata dal/la docente responsabile ed effettuata per il tramite della Cancelleria comunale.

2. Il Municipio mette a disposizione annualmente il credito per l'acquisto di materiale e sussidi didattici per la sede.

Art. 12 Notifica di danni

I docenti sono tenuti a notificare al/la docente responsabile qualsiasi danno o mancanza concernenti le infrastrutture, le suppellettili e il materiale dell'istituto.

Art. 13 Iniziative di persone o enti esterni

Riservate le disposizioni cantonali, i docenti devono accertarsi che eventuali iniziative di persone o enti quali vendite, fotografie di classe, concorsi, richieste di abbonamenti a giornali e riviste, distribuzione di circolari, volantini, ecc. siano autorizzate dal collegio dei docenti.

Art. 14 Indennità di trasferta

Ai docenti sono riconosciute le indennità in uso presso l'Amministrazione cantonale per le trasferte concernenti attività fuori sede, quali sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze professionali, autorizzate dalla direzione o dal Municipio.

La richiesta d'indennità deve avvenire anticipatamente.

Art. 15 Possibilità di accesso all'edificio scolastico

Ogni docente dell'istituto ha diritto di accedere all'edificio scolastico e ai locali in cui opera anche al di fuori del tempo di scuola.

a) Per la Scuola elementare

1. Le aule e gli spazi dell'edificio scolastico sono principalmente e prioritariamente destinati alla scuola.

2. Il Municipio può accordare l'accesso alle aule di uso comune, alla palestra e/o agli altri locali a persone, a società o a gruppi esterni, sentito il parere del/la docente responsabile.

3. Le aule destinate alle sezioni di scuola elementare, non sono accessibili a persone o a gruppi esterni durante l'anno scolastico. Nel periodo delle vacanze estive vi si può accedere solo se gli spazi comuni non sono sufficienti. L'assegnazione delle aule sarà fatta

sentito il parere del/la docente responsabile, fermo restando che il Municipio riceva dai richiedenti le garanzie necessarie per un uso corretto e rispettoso.

4. Il Municipio si impegna in ogni caso ad assicurare che siano rispettati ordine ed igiene. Il Municipio, sentita la direzione, può in ogni momento, se il caso lo impone, interrompere il/i permesso/i rilasciato/i secondo i p.ti 2 e 3 del presente articolo.

5. Gli orari vengono concordati con il/la docente responsabile.

b) Per la Scuola dell'infanzia

E' consentito l'accesso ai locali della SI a persone o a gruppi esterni solo con il consenso e in presenza del/della docente.

Art. 16 Divieto di fumare

All'interno degli edifici scolastici è vietato fumare.

CAPITOLO V : norme per gli allievi

Art. 17 Arrivo anticipato

a) Per la Scuola dell'infanzia

Gli allievi non possono giungere a scuola prima dell'orario d'ingresso.

b) Per la Scuola elementare

Gli allievi, di regola, non possono entrare nell'edificio scolastico prima di un quarto d'ora dall'inizio delle lezioni.

Gli allievi che dovessero giungere a scuola con i trasporti scolastici prima dell'orario d'ingresso, possono entrare nell'edificio scolastico.

Art. 18 Comportamento

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose presenti nell'istituto.

Art. 19 Danni

Eventuali danni provocati dagli allievi, la cui responsabilità è accertata, sono addebitati alle rispettive famiglie.

CAPITOLO VI : norme per i genitori

Art. 20 Accompagnamento degli allievi

1. I genitori devono astenersi dall'accompagnare gli allievi all'interno dell'edificio scolastico, a meno che sussistano importanti ragioni di carattere personale.
2. I genitori sono tenuti a collaborare attivamente durante il tragitto casa – scuola, affinché i loro figli abbiano sulla strada, alle fermate e sui mezzi pubblici un comportamento rispettoso degli altri allievi, degli altri utenti, degli autisti dei bus e delle regole di educazione stradale.
3. Per la Scuola dell'infanzia fanno stato disposizioni particolari.

Art. 21 Accessi alla scuola

I genitori sono tenuti a parcheggiare il loro veicolo nei posteggi disponibili davanti al palazzo scolastico.

In ogni caso, durante le uscite degli allievi alla fine delle lezioni, devono prestare la massima attenzione, affinché sia lasciato lo spazio necessario alle manovre dei mezzi di trasporto, per garantire agli allievi l'accesso in sicurezza.

Art. 22 Malattie infettive

1. I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al/la docente eventuali malattie infettive contratte dai figli.
2. Il rientro a scuola potrà avvenire solo con la presentazione di una dichiarazione medica, rilasciata da un medico autorizzato all'esercizio della professione nel nostro Cantone, comprovante l'idoneità a riprendere la scuola.
In ogni caso fanno stato le disposizioni che sono emesse dal medico cantonale concernente l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.

Art. 23 Assenze – Sospensione temporanea della frequenza

1. Ogni assenza dev'essere comunicata tempestivamente e giustificata al/la docente titolare prima dell'inizio delle lezioni.
Per assenze superiori ai 14 giorni dovute a malattie o a infortuni dev'essere presentato un certificato medico.
2. L'obbligo della frequenza scolastica implica il rispetto del calendario, che viene pubblicato appositamente con largo anticipo, affinché ognuno possa programmare, per tempo, i propri impegni. Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono pertanto un atto di responsabilità della famiglia. Tali assenze vanno comunicate e giustificate

Gli allievi di prima elementare beneficiano della possibilità d'ingresso prolungato fino alle 09.00, fino al 31 dicembre.

Per i beneficiari non viene organizzato nessun trasporto.

Eventuali modifiche, decise dal Municipio, devono ottenere il consenso dell'Ispettore SCo.

I docenti titolari e speciali sono tenuti a rispettare il quarto d'ora d'ingresso.

Art. 28 Spostamenti in sede

Durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico i docenti accompagnano la rispettiva sezione.

I docenti sono tenuti a sorvegliare l'uscita degli allievi al termine delle lezioni.

Art. 29 Sorveglianza della ricreazione

Tutti i docenti sono tenuti a sorvegliare costantemente la ricreazione e a collaborare affinché vengano rispettate le regole stabilite dal Collegio dei docenti al fine di assicurare un buon andamento della ricreazione.

TITOLO IV

Disposizioni per la Scuola dell'infanzia

Art. 30 Iscrizioni

L'iscrizione degli allievi è fatta presso la Cancelleria comunale secondo le disposizioni cantonali.

La Cancelleria comunale trasmette alle famiglie le indicazioni necessarie per l'iscrizione dei figli alla Scuola dell'infanzia.

La cancelleria comunale trasmette al/la docente responsabile l'elenco degli allievi secondo i termini previsti dall'art. 25 del Reg. d'Istituto.

Art. 31 Orari di frequenza

Gli orari di frequenza sono così stabiliti :

08.30 - 09.00 : Ingresso

09.00 - 15.30 : Attività educative

15.30 - 15.45 : Uscita

Al mercoledì la Scuola dell'infanzia chiude alle 11.30

Eventuali modifiche, decise dal Municipio, devono ottenere il consenso dell'Ispettore SCo.

Le/i docenti sono tenute/i a rispettare il quarto d'ora d'ingresso.

Art. 32 Refezione scolastica

1. L'Istituto organizza il servizio di refezione. Le modalità organizzative sono stabilite dalla/le docente/i SI nel rispetto delle disposizioni cantonali.

2. La partecipazione è obbligatoria per tutti gli allievi iscritti.

3. Il Municipio stabilisce la quota a carico delle famiglie e si incarica di riscuotere le tasse.

4. Il menu settimanale è affisso all'albo.

5. Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l'ingresso in cucina ai non addetti ai lavori, anche durante le giornate di scuola aperta.

Art. 33 Dispensa dalla refezione scolastica

Eventuali dispense dalla refezione scolastica per frequenza a tempo parziale o per particolari esigenze familiari sono accordate dal/la docente interessato/a, su richiesta scritta dei genitori.

Art. 34 Attività all'aperto

La docente titolare è tenuta a sorvegliare costantemente tutte le attività all'aperto.

TITOLO V

Servizi scolastici e norme varie

Art. 35 Trasporto scolastico

1. I trasporti per gli allievi (SI e SE) di Aquila, Campo Blenio, Dangio, Ghirone, Grumo e Torre sono organizzati dal Municipio, secondo le norme di legge.

2. Al Municipio è lasciata la facoltà di organizzare il trasporto per gli allievi di Olivone, se ritenuto necessario.

3. All'inizio dell'anno scolastico la direzione comunica gli orari e i luoghi di fermata alle famiglie interessate nell'ambito delle "Informazioni ai genitori".

Art. 36 Scuola fuori sede

1. Il/la docente titolare ha la facoltà di organizzare periodi di scuola fuori sede (al massimo una settimana per anno scolastico).

2. La partecipazione è riservata agli allievi delle classi IV e V elementare.
In caso di bi-classe o di pluriclasse farà stato la decisione dell'Ispettore.

3. Di regola è da prevedere una "settimana verde" per la classe IV e/o V el.
La decisione spetta comunque al/alla docente titolare, tenuto conto delle esigenze educative e delle attività scolastiche previste per la sezione.

4. La settimana verde è organizzata dal/dalla docente titolare, che è responsabile della preparazione didattica e di tutte le attività.
I docenti possono avvalersi della collaborazione di personale qualificato al quale va riconosciuto un adeguato compenso.

5. Può essere organizzata una settimana bianca in collaborazione con il/la docente di educazione fisica, che si occupa, in particolare, dell'aspetto sportivo e coadiuva il/la docente titolare nelle altre attività e nei momenti di vita comunitaria.
Per la partecipazione degli allievi fa stato il p.to 2 del presente articolo.

6. Per l'organizzazione della scuola fuori sede si fa riferimento agli art. 60 e segg. del Reg. di applicazione della Legge della SI e della SE del 3.07.1996.

7. Il Municipio prevede annualmente un credito per coprire le spese.
Può richiedere alle famiglie una partecipazione alle spese, fino ad un massimo di fr.100.- per figlio.

Art. 37 Corsi sportivi

L'istituto o il/la docente titolare hanno la facoltà di organizzare, durante l'anno scolastico e in collaborazione con il/la docente di educazione fisica, delle giornate sportive finanziate dal Comune.

Eventuali spese per il vitto sono a carico delle famiglie.

Art. 38 Servizio di prevenzione dentaria

L'Istituto è dotato del Servizio del servizio di profilassi dentaria per la SI e per tutte le sezioni della SE.

Al Municipio è comunque riservata la facoltà di istituire il servizio di profilassi dentaria nella SI e nella SE.

Art. 39 Monte ore

Per quanto riguarda l'applicazione, l'entità e le modalità di assegnazione del monte ore si fa riferimento alla Legge della scuola e allo speciale Regolamento cantonale.

Art. 40 Credito annuo

1. L'Istituto dispone di un credito annuo di Fr. 500.- per sezione (SI + SE) per la realizzazione di attività didattiche e culturali (spettacoli, conferenze, attività complementari e integrative dell'insegnamento, acquisti di libri, ...) secondo i disposti dello speciale Regolamento cantonale .

2. Il/la docente responsabile tiene la contabilità dell'importo assegnato e consegna al Municipio, nei termini stabiliti dal Regolamento cantonale, il consuntivo delle attività finanziate con il credito annuo.

Art. 41 Entrata in vigore

1- Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2007 - 2008

2- Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento d'Istituto del gennaio 1996 e ogni sua modifica.

Preavvisi :

- dell'Ispettore scol. IX circ. SCo in data 9 novembre 2007
- della Commissione scolastica in data 27 ottobre 2008

Approvato :

- dal Collegio dei docenti in data 6 febbraio 2007
- dal Municipio di Blenio in data 27. ottobre 2008